

Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani Presidente relatore

dr. Roberto Monteverde Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2017 tra le parti:

ATTORE

CA	IN CONCORDATO PREVENTIVO, cf
- difesa:	avv.
	avv.
- domicilio:	
	CONVENUTI
F	Carrier , cf
S C	cf (
- difesa:	avv.
- domicilio:	presso il difensore
25	
M M	, cf
T M	, cf I
- difesa:	avv.
- domicilio:	presso il difensore



OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

Decisa nella camera di consiglio del 7/5/2019 sulle seguenti conclusioni:

Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE:

- accertare l'assoluta incertezza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande di parte attrice e, conseguentemente, dichiarare la nullità della citazione di parte attrice stessa;
- dichiarare l'azione proposta nulla, inammissibile ed improponibile in assoluto e, in particolare, nel caso in questione, in quanto promossa, a nome della Società C H S.p.a., da soggetti (i Commissari Giudiziali del suo Concordato Preventivo) privi di qualsiasi potere di rappresentanza della predetta Società;
- dichiarare, comunque, la Società C H S.p.a. priva di legittimazione attiva in ordine alla presente causa;
- dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere con il presente giudizio e/o delle azioni e delle domande proposte da parte attrice.

NEL MERITO:

- respingere integralmente le domande attrici.

IN OGNI CASO:

con vittoria di competenze, spese ed onorari della presente causa, oltre il rimborso delle spese generali ed oltre Cap e Iva come per legge, onere da



porre a carico dei soggetti, persone fisiche, che, privi di poteri, l'hanno proposta, in nome di Società priva, a sua volta, di legittimazione attiva, essi condannando, in solido tra di loro, al relativo pagamento.

Morbidelli: IN VIA PRELIMINARE O PREGIUDIZIALE, dichiarare:

- in tesi, l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda ex adverso proposta per carenza di legittimazione attiva, processuale e comunque sostanziale, ovvero di capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dei Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo della C

 S.p.a., per le ragioni esposte in narrativa;
- **in ipotesi,** l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda ex adverso proposta, per carenza di preventiva delibera assembleare di CH e/o per carenza di rappresentanza dei creditori sociali da parte dei Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo della C H S.p.a., per le ragioni esposte in narrativa;

IN VIA PRELIMINARE, IN IPOTESI SUBORDINATA, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti ex adverso azionati nei confronti del sig. M. M. Per le ragioni esposte in narrativa; NEL MERITO:

respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite da porsi a carico dei Commissari Giudiziali Prof. Avv.

in proprio, in ragione della loro carenza di legittimazione attiva, processuale e comunque sostanziale, ovvero di capacità processuale ex art. 75 c.p.c.



Fatto e processo

Carrier H Spa (d'ora in poi, "CH"), in concordato preventivo, ha proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti, amministratori della società al tempo dei fatti contestati, denunciando il compimento di operazioni che hanno pregiudicato la consistenza patrimoniale della società e che hanno avvantaggiato solo alcuni dei creditori sociali.

I fatti contestati da parte attrice attengono in primo luogo alla vendita di un cespite immobiliare (Palazzo situato nel centro storico di Firenze):

A) sia per quanto attiene al corrispettivo della cessione (di circa 10 milioni inferiore alla una stima del valore dell'azienda che incorporava, operata dallo stesso CdA, con perdita altresì dei canoni di locazione fino a quel momento percepiti); peraltro, quand'anche fosse da considerare equo il prezzo di vendita, gli amministratori avrebbero dovuto considerare che, con quel ricavato, non sarebbe stato possibile ridurre l'indebitamento della società; essi, pertanto, avrebbero dovuto dare avvio ad una procedura concorsuale per salvaguardare il principio di parità di trattamento dei creditori, mentre la cessione così operata avrebbe integrato la fattispecie di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 LF;

B) sia per quanto riguarda l'impiego del ricavato, utilizzato per la soddisfazione, in via preferenziale, di crediti di banche e di mediatori; in particolare, gli amministratori si sarebbero accordati con gli istituti di credito per ottenere finanziamenti ipotecari, esclusivamente finalizzati ad estinguere precedenti debiti verso le banche medesime, in sostanza dotando i crediti originari di una garanzia ipotecaria prima inesistente; quanto alle provvigioni pagate, non vi sarebbe evidenza delle controprestazioni.

In secondo luogo, nel dicembre 2011 CH avrebbe concluso l'acquisto dalla controllata C Gruppo Industriale Spa, ai sensi dell'art. 43 ter dPR 602/1973 e dell'art. 38 bis dPR 633/1972, di crediti fiscali per un ammontare di 100 mila euro, mediante compensazione con controcrediti della Holding; ma l'operazione avrebbe avuto l'unico scopo di far affluire risorse finanziarie alla controllata in danno dei creditori chirografari, impedendo che potessero essere pignorati i crediti della C GI.



I danni patrimoniali derivati dai fatti esposti sono quantificati da parte attrice in complessivi € 11.095.000; la domanda di risarcimento è proposta in uguale misura.

*

I convenuti si sono costituiti sollevando eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda; di difetto di legittimazione attiva dei Commissari Giudiziali; di difetto di legittimazione della stessa società, non essendovi alcuna deliberazione assembleare che autorizzi l'esperimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori; di prescrizione dell'azione ex art. 2394 CC, essendo decorso il termine quinquennale dal momento in cui il patrimonio sociale si è palesato insufficiente al soddisfacimento dei crediti, nonché delle azioni di cui agli art. 2395 e 2043 CC, dovendo essere proposte entro cinque anni dal compimento degli atti ritenuti lesivi – tutti compiuti entro il 2011.

Nel merito, i convenuti contestano la fondatezza dei fatti loro addebitati.

*

Alla prima udienza, il GI ha ritenuto necessario decidere sulle questioni preliminari, essendo esse tali, se fondate, da determinare la definizione del processo; fatte quindi precisare le conclusioni, ha concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, rimettendo gli atti al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

Il GI ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai convenuti.

L'eccezione di nullità della citazione è infondata, essendo stati sufficientemente spiegati dall'attore i motivi di fatto e di diritto posti a base dell'azione.

Più complessa è la questione della legittimazione.

CH ha infatti agito per impulso dei suoi commissari giudiziali. A norma dell'art. 167 LF Durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

A differenza dell'ipotesi del fallimento, dunque, nel concordato il debitore mantiene la titolarità dei suoi beni e dei diritti, compresi quelli processuali,



strumentali alla loro tutela; con più specifico riferimento al concordato per cessione dei beni, qual è quello in esame, al Commissario Giudiziale (CG) spettano poteri di vigilanza, mentre il Liquidatore Giudiziale (LG) subentra al debitore nei soli poteri di gestione dei beni ceduti, e nella esclusiva finalità della loro liquidazione (Cass. 10738/2000, Cass. 11520/2010, Cass. 18823/2017). E occorre sottolineare che, laddove la legge rimanda alle norme in materia fallimentare per estenderne l'applicazione all'ipotesi del concordato, non menziona mai l'art. 146 LF, il quale riserva al curatore l'esercizio delle azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori, sindaci, direttori generali e soci; parallelamente, a norma dell'art. 2394bis CC, in caso di fallimento, LCA o amministrazione straordinaria (ma non in caso di concordato preventivo) le azioni di responsabilità spettano rispettivamente al curatore, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario.

A confutazione dell'eccezione dei convenuti, l'attore cita un dato normativo vigente (l'art. 240 LF, trasfuso nell'art. 347 Codice della Crisi, peraltro ancora non entrato in vigore), un dato normativo di prossima vigenza (l'art. 115 CdC) e argomenti sistematici, quali l'esigenza di garantire una tutela collettiva alla massa dei creditori, ed in particolare a quelli meno organizzati per affrontare un processo, e la compatibilità dell'esercizio dell'azione di responsabilità con le funzioni di controllo che spettano al CG.

La tesi non convince, premesso che i riferimenti alle future norme del CdC, non autorizzano a desumere dalle novità da esse apportate principi integrativi delle norme attuali; ed i problemi interpretativi che esse comportano saranno affrontati quando entreranno in vigore.

L'attuale art. 240 LF recita: Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore (...) possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

A parere del collegio, la norma in esame non prevede una generale legittimazione ad agire in capo al CG all'azione di responsabilità. Al di là del riferimento al commissario piuttosto che al liquidatore giudiziale (sul punto, l'art. 347 CdC opererà una totale inversione, poiché tra i soggetti legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale non sarà più indicato il CG ma il LG), si deve ritenere che la costituzione di parte civile sia ammissibile solo nei limiti – nella loro massima ampiezza possibile - dei poteri riconosciuti per il conseguimento della finalità della procedura concorsuale: realizzare l'attivo ceduto per devolverlo ai creditori.



Si è però detto sopra, con il conforto del costante indirizzo della Suprema Corte, che in un concordato con cessione di beni il LG è legittimato ad agire solo (1) con riferimento a beni e crediti ceduti e (2) con azioni volte a consentire l'attività di liquidazione. Se questi sono i limiti dei poteri riconosciuti agli organi concordatari, la legittimazione del LG o del CG non può che essere conseguente e anche l'art. 240 LF dev'essere interpretato conformemente: talché la facoltà di costituzione di parte civile sarà riconosciuta, solo se il diritto di credito al risarcimento esercitabile con l'azione sociale ex art. 2393 CPC sia compreso nel patrimonio ceduto dal debitore alla massa creditoria.

La questione si sposta allora sul piano della verifica dell'inserimento nel piano concordatario, o dell'esclusione da esso, del diritto di credito connesso ad una azione sociale di responsabilità e, quindi, della sua cessione ai creditori: se sì (per essere stata l'azione deliberata dall'assemblea), l'organo concordatario potrà agire ex art. 2393 CC); se no, non potrà riconoscersi al CG facoltà alcuna.

Deve escludersi che il diritto al risarcimento tutelabile con l'azione di responsabilità sia "naturalmente" compreso tra i crediti ceduti, ancorché non esplicitamente menzionato, come componente dell'intero attivo patrimoniale: nelle società di capitali, infatti, la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dall'organo amministrativo (art. 152 LF), mentre il diritto ad esercitare l'azione sociale di responsabilità è un diritto esclusivo dei soci sul quale gli amministratori non hanno potere dispositivo.

Da ciò deriva che l'inserimento nel Piano dell'azione di responsabilità da parte di quegli stessi amministratori che sarebbero destinatari dell'azione (come nella fattispecie), oltre che improbabile sarebbe inammissibile, se non preceduto da delibera dell'assemblea, e impossibile, nelle SPA (qual è la CH), se preceduto, poiché quella delibera comporta l'immediata revoca degli amministratori stessi. Il diritto al risarcimento per responsabilità di gestione potrebbe allora far parte di un Piano di Concordato solo se esercitato nei confronti di amministratori precedenti a quelli che lo presentano; se invece si discute della responsabilità degli stessi amministratori che lo presentano, considerare l'azione "naturalmente" compresa nel Piano significherebbe, da un lato, spogliare i soci del diritto di esercitarla o di rinunciarvi, trasferendo lo stesso diritto ai soggetti passivi dell'azione, che, come tali, non potrebbero però neppure presentare il Piano – oltre a non essere certamente incentivati a farlo



– e, da altro lato, attribuire la legittimazione processuale ad un soggetto (il CG) che non rappresenta né i creditori né, tantomeno, i soci.

Ciò detto, non resta che rilevare come nel piano concordatario di CH omologato non vi sia alcun accenno a diritti risarcitori che potrebbero essere fatti valere nei confronti degli odierni convenuti; e dedurne che, in relazione a quel diritto, i commissari giudiziali non hanno alcuna facoltà di azione.

Qualunque argomento speso per sostenere la compatibilità delle funzioni di controllo (tali sono quelle che spettano al CG) con l'esercizio dell'azione di responsabilità, è inconferente: poiché compatibilità non equivale a concreto riconoscimento di un potere e non vale ad attribuire facoltà che devono essere escluse in base a norme di legge.

Quanto detto riguarda l'azione sociale (art. 2393 CC).

Ma pure con riferimento all'azione dei creditori (art. 2394 CC), vale la considerazione che il CG – di nuovo: a differenza del curatore fallimentare - non ha poteri rappresentativi dei creditori e non subentra nei loro diritti (Cass. 10724/2013).

L'azione che spetta ai creditori, pertanto, rimane esperibile da loro stessi.

Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione di una affermata esigenza di garantire una tutela ai creditori "meno organizzati": non spetta al giudice riconoscere diritti al fine di garantire soggetti deboli, veri o ritenuti tali, se non affermati dalla legge; peraltro la "minore organizzazione" di alcuni creditori rispetto ad altri, che si tradurrebbe nella maggiore possibilità di questi ultimi di esercitare personalmente l'azione di responsabilità, è riscontrabile anche indipendentemente dalla instaurazione di procedure concorsuali; piuttosto, è proprio l'avvio di un procedimento di concordato a garantire di per sé una maggiore tutela a tutti i creditori, più o meno organizzati, poiché nessun atto dispositivo può essere adottato dal debitore sui beni compresi nel piano concordatario (neppure per estinguere singoli crediti di creditori concordatari, e tanto meno se si tratta di crediti estranei al Piano), mentre qualunque atto di distrazione dei beni ceduti trova la sua sanzione nella revoca del concordato e conseguente dichiarazione di fallimento (art. 173 LF).

Più sottile l'argomento, sostenuto anche da autorevole dottrina, della configurabilità dell'azione di responsabilità come azione di massa per la tutela del diritto collettivo, comune a tutti i creditori, alla conservazione del patrimonio sociale.



L'assunto è stato smentito dai giudici di legittimità (Cass. 120724/2013: solo il curatore "rappresenta il ceto creditorio e sta in giudizio nelle controversie patrimoniali relative al fallimento; nel concordato preventivo, invece, esistono solo i singoli creditori e non la massa e il debitore non perde la capacità processuale"); ma, prima che sulla natura dell'azione di responsabilità e la possibilità di considerare i creditori concordatari una massa, autonomamente rappresentabile dal CG, ritiene questo Tribunale di dover ribadire un'altra considerazione: quella per cui una legittimazione processuale non può essere individuata fuori dal perimetro di estensione dei poteri sostanziali riconosciuti all'attore.

Da questo punto di vista, la differenza fondamentale tra fallimento e concordato sta in ciò: che al curatore è riconosciuto il potere di gestire, sia dal lato attivo che dal lato passivo, la universalità dei rapporti giuridici del debitore (esclusi solo quelli che attengono a diritti personali); con la conseguenza che, nel fallimento, qualunque situazione emerga nel corso della procedura, anche se ignorata al suo avvio, è già *ab origine* compresa nell'area di intervento – sostanziale e processuale – del curatore.

Nel concordato con cessione dei beni, invece, al CG è affidata la gestione di quei soli rapporti ceduti dal debitore ai creditori: che possono anche essere tutti, ma perché tutti individualmente indicati e non quali elementi di un *universum*, sicché eventuali ulteriori rapporti, inizialmente sconosciuti ma emersi nel corso della procedura, ne restano fuori. Dentro il perimetro di azione delimitato dal Piano si potrebbero allora riconoscere anche diritti collettivi, azioni "di massa" e una legittimazione autonoma del commissario – ma, appunto, solo all'interno di quell'area, corrispondente all'estensione dei poteri assegnati al CG.

Negare questa differenza finirebbe per rendere sostanzialmente indistinto il concordato dal fallimento e non chiaro il motivo per il quale, nel primo e non nel secondo, il debitore conserva la sua capacità negoziale e processuale.

In conseguenza di quanto affermato, la domanda proposta dai commissari giudiziali di CH dev'essere dichiarata inammissibile.

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese del giudizio possono essere compensate, considerato che sul punto specifico oggetto di questa decisione si riscontrano pochi e contrastanti riscontri giurisprudenziali: mentre Tribunale Milano 3/11/2017 ha ritenuto



inammissibile la domanda proposta dal CG, Tribunale Napoli 25/7/2013 la aveva al contrario ritenuta ammissibile.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, così provvede in via definitiva: dichiara inammissibile la domanda proposta da Casprini Holding Spa in liquidazione ed in concordato preventivo, a mezzo dei suoi commissari giudiziali;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Firenze, 7 maggio 2019

Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani

